

Risultamento della votazione :

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Votanti . . . . .         | 102 |
| Maggioranza . . . . .     | 52  |
| BENSO ebbe voti . . . . . | 73  |
| LANZA . . . . .           | 69  |

Sineo 19, Depretis, 15, Arnulfo 8, Tecchio 4, Deforesta 2, Galvagno 2, Asproni 2, Pareto 2, Sappa 2, Serra F. 1, Robecchi 1, Cadorna 1, Cabella 1.

I signori Benso e Lanza, avendo ottenuto la maggioranza assoluta, li proclamo vice-presidenti della Camera.

Si passa allo squittinio per l'elezione dei quattro segretari.

Risultamento della votazione :

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Votanti . . . . .      | 105 |
| Maggioranza . . . . .  | 52  |
| Cavallini . . . . .    | 82  |
| Farina Paolo . . . . . | 76  |
| Airenti . . . . .      | 75  |
| Louaraz . . . . .      | 61  |

Buttini 22, Mazza Pietro 20, Saracco 8, De Viry 7, Arnulfo 7, Riccardi Ernesto 7, Brignone 6, Borella 6, gli altri dispersi.

I signori Cavallini, Farina Paolo, Airenti e Louaraz sono in conseguenza proclamati a segretari della Camera.

Si procede allo squittinio per la nomina dei due questori.

Risultamento della votazione :

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Votanti . . . . .     | 94 |
| Maggioranza . . . . . | 48 |
| Valvassori . . . . .  | 71 |
| Bottone . . . . .     | 59 |

Brignone 25, Botta 12, Michelini 4, Pallieri 3, gli altri dispersi.

I signori Valvassori e Bottone sono pertanto proclamati questori della Camera.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

## TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE BRUNATI, DECANO D'ETÀ,

INDI DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Installazione del nuovo ufficio presidenziale — Presentazione dei seguenti progetti di legge del ministro delle finanze: Esercizio provvisorio del bilancio fino a tutto marzo 1854; Bilancio attivo e passivo del 1854, ed esposizione dello stato finanziario; Modificazione alla tariffa sanitaria per bastimenti che approdano nei porti dello Stato; Fusione daziaria coi comuni di Mentone e Roccabruna; Cessione dell'antico arsenale militare di Nizza al municipio; Modificazioni daziarie riguardo ai cereali — Convalidamento dell'elezione del collegio di Stradella — Discussione sull'elezione del 2° collegio di Nizza in capo del signor Giulio Avigdor, console prussiano — Parole del ministro degli affari esteri e del deputato Deforesta in appoggio dell'elezione, e opposizioni dei deputati Tecchio, relatore, Farina Paolo e Sineo — Annullamento dell'elezione — Deliberazione per la risposta al discorso della Corona — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia, sul riordinamento dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico — Presentazione di un progetto di legge del ministro della guerra per modificazioni alla legge sull'avanzamento dell'esercito — Sorteggio degli uffici.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**RICCARDI ERNESTO**, segretario provvisorio, legge il processo verbale dell'ultima seduta che viene approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il direttore generale della società nazionale anonima dell'Egida delle provincie fa omaggio alla Ca-

mera di 150 copie degli statuti di questa società istituita per lo stabilimento d'una cassa agrario-fondiarie e di sconto di crediti ipotecari.

Questo stampato verrà distribuito ai signori deputati.

L'avvocato Enrico Prandi fa pur omaggio alla Camera di due esemplari d'un opuscolo intitolato: *Alla memoria di Vincenzo Gioberti*, i quali saranno depositati alla biblioteca della Camera.

**INSTALLAZIONE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'installazione del nuovo ufficio di Presidenza.

Signori deputati, sorta l'ultima passata Legislatura in tempi difficilissimi, essa ebbe il vanto non perituro non solo d'aver mantenuto illese le libere nostre istituzioni, ma d'averle anzi promosse e consolidate.

Alla nuova che si apre oggidì appartiene il perfezionamento loro, promettendo le parole dette dal Re nella seduta di sua inaugurazione, i miglioramenti e le riforme economiche che è desiderio del paese il veder ancora realizzate.

Fu ingrato ufficio della passata Legislatura l'aumentare le preesistenti tasse e lo stabilire nuove pubbliche gravanze. Il sentimento dell'onore, dell'indipendenza e della libertà prevalendo ad ogni sacrificio, il paese conscio dei benefici di un lieto avvenire vi ha prestato senza esitazione il suo concorso, nè esso sarà per ricusario se gli verrà ancora inevitabilmente domandato, essendo primo e più essenziale argomento di credito il pareggio tra le entrate e le passività dello Stato, fidando nella saviezza del Governo per la moderazione delle spese.

Cedendo il Seggio all'illustre personaggio che venite a proclamare a vostro degnissimo presidente, e che io occupai interinalmente pella non invidiabile prerogativa dell'età avanzata, è mio debito, o signori, di tributarvi le più sentite grazie per la benevola indulgenza di cui mi foste larghi dispensatori nell'esercizio delle interinali mie funzioni.

Io invito il signor cavaliere Bon-Compagni a salire al Seggio presidenziale, come pure i signori deputati eletti a segretari ed a questori a venire nell'ufficio della Presidenza per occupare rispettivamente i loro posti. *(Bravo!)*

*(Il presidente Bon-Compagni sale al Seggio presidenziale, e dopo scambiato un abbraccio col presidente decano prende ad occuparne il Seggio.)*

*(I deputati eletti segretari e questori salgono parimente al loro posto.)*

**Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.**

**PRESIDENTE.** *(Movimento generale d'attenzione)* Onorevoli colleghi! L'atto per cui iniziaste la vostra carriera parlamentare chiamando me alla Presidenza di questa parte del nazionale Parlamento è testimonianza solenne della benevolenza di cui voleste onorarvi, ed io ve ne professo la più sincera, la più sentita gratitudine; ma questa vostra risoluzione è altresì espressione di un concetto che palesa lo spirito di cui si informa questo consesso e di cui s'ispira la nazione.

Allorquando la Camera che testè cedeva il luogo, mi chiamava la prima volta a questo Seggio, essa onorava in me la politica della quale fui oscuro, ma sincero e perseverante sostenitore; la politica che rifugge così dagli eccessi che tolgono pretesto dalla religione e dalla monarchia, come da quelli che si commettono in nome della libertà; la politica che, fedele mantentrica dei diritti e delle prerogative della Corona, veglia con eguale sollecitudine alla conservazione delle libertà e delle franchigie della nazione; che, riverente alle tradizioni del passato in ciò che esse hanno di salutare, accarezza con amore le speranze dell'avvenire! *(Bene!)* Quella politica liberale che rallegrava di liete speranze la nostra giovinezza, che nel 1847 e nei primordi del 1848 faceva sorgere fiducia che, colle antiche discordie, fossero per

cessare le antiche sventure italiane, che dopo l'immenso disastro del 1849 preservò incolume dalla comune rovina la nostra monarchia costituzionale, politica che sola racchiude gli auguri di un avvenire più lieto e più splendido, non solo per questo reame, ma per tutta Italia, contristata oggi da tanti lutti, ma per tutta l'umana civiltà turbata nel suo progresso da tante violenze, fatta dubbiosa del suo avvenire da tanta incertezza di principii, da tanto variare d'opinioni.

Quasi nello stesso punto in cui la Camera addiveniva alla nuova elezione del suo presidente, essa era sciolta e la nazione chiamata all'esercizio del più importante fra i suoi diritti.

Questo rinnovarsi delle Camere elettive che mette in forse l'intero indirizzo della politica, in molti Stati sorti a libertà fu presagio di una crisi in cui si perdevano gli ordini costituzionali.

Presso di noi ne sorgeva un nuovo ed incontrastabile documento del come gli istituti di libertà, quantunque nuovi, siano pure profondamente radicati nei nostri costumi; del come la Corona non cerchi altro appoggio se non quello che la nazione le dà volenterosamente coi suoi suffragi; del come questa non cerchi altra libertà se non quella che consista nel legittimo esercizio dei diritti consacrati dalla legge ed i vostri nomi, o signori, proclamati negli squittini elettorali ebbero l'altissimo onore di essere salutati in patria e fuori come arra della conservazione di quella politica liberale che, durante l'ultima Legislatura, era stata inaugurata dalla concordia della Camera e del Governo. A questo augurio risponderete colle opere vostre, circa l'indirizzo delle quali può trarsi lieta fiducia dell'atto che compiste ieri ricostituendo l'ufficio della Presidenza che era stato eletto nell'altra Legislatura. Insistendo, fino dal primo passo che moveste nella carriera parlamentare, sulle orme di coloro che vi precedettero, mostraste di ripugnare a quella versatilità che renderebbe incerto il presente, dubbio e pericoloso l'avvenire; di vagheggiare invece quella perseveranza di propositi per cui il Governo, le leggi, la costituzione di uno Stato rendono felice presagio di stabilità.

Nè crediate, o signori, che io voglia far velo alla verità dando quasi ad intendere che sia stata nel passato o che possa essere nell'avvenire unanime adesione nei partiti vinti alla maggioranza. Il dissenso delle parti politiche in cui si dividono e le nazioni ed i Parlamenti, è natura, è necessità del vivere libero, perchè la diversità delle opinioni è natura, è necessità imposta agli uomini, finchè dura la loro dimora in questo soggiorno d'incertezze e di dubbietà. Ma è prerogativa, è gloria dei popoli liberi che il contrasto delle opinioni non si traduca mai in violenze fatte dagli uni e patite dagli altri; che la libertà delle discussioni assicurata a tutti e rispettata da tutti prepari il trionfo della verità e della giustizia; che, dietro le variazioni ed i dissensi delle opinioni circa le questioni di quotidiana applicazione, perseveri una comune concordia circa i principii nei quali si fonda il vivere libero e civile. Ed a chi consideri la storia, breve peranco, dei nostri ordini liberi, apparisce splendida la concordia in una universale riverenza ai supremi principii che stanno scritti nello Statuto, e su cui sorge il maestoso edificio della monarchia costituzionale. Questa concordia che risplende in tutte le occasioni in cui la nazione ebbe da manifestare gli ultimi sensi di cui è animata; che si palesò nelle relazioni tra la Corona ed il Parlamento; che si palesò nelle discussioni e nelle deliberazioni delle passate Legislature, risplenderà in modo novello dagli atti di questa che si è pur ora costituita. I due principii di cui si informa la nostra vita civile, riverenza una-

nime ai principii sanciti dallo Statuto, libertà e rispetto a tutte le opinioni, segneranno nella Legislatura che si apre, come segnarono finora, lo spirito che avviverà le discussioni di questa Camera. L'osservanza del regolamento farà sì che dalle discussioni preparate con studi maturi, e temperate da sapiente sobrietà di discorso possano scaturire quelle deliberazioni per cui si provveda opportunamente alle esigenze della cosa pubblica. Incaricato da voi, onorevoli colleghi, di presiedere alle vostre deliberazioni, sono conscio a me stesso che quanto è superiore ai meriti miei l'altissimo onore che mi conferiste, tanto sarebbe superiore alle mie forze il grave incarico che mi assumo, se pure il vostro valore, il vostro patriottismo, il vostro zelo non fossero per contribuire assai più che l'opera mia al buon esito dei lavori che state per intraprendere; se pure la vostra benevolenza che mi chiamò a questo Seggio non fosse per confortarmi ed assistermi in tutte le occasioni in cui dovrò esercitare gli uffici che appartengono alla carica di cui mi onorate.

Signori, nel momento in cui sta per iniziarsi una serie di lavori, quanto importanti, altrettanto lunghi e difficili, io credo compiere un debito di cittadino, esprimendovi un augurio che sorge da tutti i cuori. Possa l'opera vostra servire efficacemente alla gloria ed alla prosperità della Corona che posa sul capo di un monarca venerato dalla sua nazione, ed ammirato dal mondo civile, così pel valore spiegato sui campi di battaglia in cui si propugnava l'indipendenza italiana, come per la lealtà con cui mantenne le libertà della sua patria. Possa l'opera vostra servire efficacemente alla prosperità ed alla gloria di questo regno, dove ha stanza un popolo generoso, e dove hanno rifugio coloro che operarono, e che soffrono per l'Italia! Possa l'opera vostra servire efficacemente all'onore ed alla gloria del nobile vessillo che sventola su questo recinto, e che è per tutti noi simbolo di una sacra memoria e di un sacro dovere. (*Vivi applausi*)

#### PRESENTAZIONE DEI BILANCI DEL 1854 E DI DIVERSI PROGETTI DI LEGGE FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** Il signor presidente del Consiglio dei ministri ha la parola per presentare alcuni progetti di legge.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge inteso ad accordare l'esercizio provvisorio dei bilanci pel prossimo trimestre. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 66.)

Ho pure l'onore di presentare il bilancio passivo ed il bilancio attivo per l'anno 1854, coll'esposizione dello stato finanziario. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 67.)

Se si vuole, darò lettura di questo rapporto.

*Voci.* No! no! Si stampi!

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Presento pure un progetto di legge inteso ad autorizzare la cessione dell'antico arsenale militare di Nizza al municipio di quella città per farne un deposito doganale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 513.)

Un progetto di legge per stabilire la fusione daziaria coi comuni di Mentone e Roccabruna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 511.)

Un progetto di legge per sancire alcune modificazioni daziarie relative ai cereali, state approvate per decreto reale, mentre non sedevano le Camere. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 292.)

Finalmente un progetto di legge tendente a modificare la

tariffa sanitaria per i bastimenti che approdano nei porti dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 287.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffici.

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** Essendo in pronto qualche relazione sopra elezioni, invito i signori relatori alla ringhiera.

**CADORNA CARLO, relatore.** Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Stradella.

Esso si compone di tre sezioni. Gli iscritti nella prima sezione sono 186, nella seconda 74, e nella terza 77; totale 337. Votarono nella prima sezione 139, nella seconda 44, e 42 nella terza; totale 225.

Nella prima sezione il signor Correnti Cesare ebbe 106 voti, ed il signor Emilio Broglio 30.

Nella seconda il signor Correnti ebbe 4 voti ed il signor Emilio Broglio 39.

Nella terza il signor Correnti ne ebbe 16, ed il signor Broglio 23, e così in totale il signor Correnti ottenne 120 voti, ed il signor Emilio Broglio 92. 7 voti andarono dispersi su diversi individui.

Il signor Correnti avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge fu proclamato deputato. Le operazioni essendo state tutte regolari, a nome dell'ufficio vi propongo la conferma di questa elezione.

(È approvata.)

**TROCCHIO, relatore.** Ho l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del secondo collegio di Nizza marittima. Il collegio è diviso in tre sezioni: nella prima sono iscritti 196 elettori, nella seconda 108, nella terza 243, cioè in totale 547.

Comparvero nel giorno 8 dicembre nella prima sezione 139 elettori, nella seconda 62, nella terza 164, e quindi in complesso 365.

Nella prima l'avvocato Domenico Galli ebbe 65 suffragi, il dottore Giovanni Battista Bottero 39, il signor Giulio Avigdor 29, il conte Ignazio Somis 4, e due schede furono annullate.

Nella seconda il Galli ebbe 30 voti, il Bottero 21, l'Avigdor 11.

Nella terza 9 voti furono dati al Galli, 1 al Bottero, 126 all'Avigdor, 25 al medico Luigi Cauvin, 1 al signor Domenico Gilli, e due schede furono annullate.

Pertanto l'Avigdor raggiunse il numero di 166 voti, il Galli quello di 104, il Bottero quello di 61. Ma nessuno avendo ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, dovette aver luogo nell'11 dicembre il ballottaggio tra l'Avigdor ed il Galli.

In detto giorno l'Avigdor ebbe suffragi 77 nella prima sezione, 75 nella seconda, 177 nella terza, ossia in totale 329. Il Galli invece ebbe voti 76 nella prima, 7 nella seconda, 17 nella terza, ossia in totale 100.

Fu proclamato a deputato l'Avigdor. Le forme volute dalla legge furono tutte adempite. Non si vide veruna reclamazione o protesta. Sorse però nell'ufficio V la discussione sulla eleggibilità del signor Avigdor alla nazionale Rappresentanza. Il signor Avigdor è console di una potenza straniera, la Prussia.

Ciò posto, dovevasi innanzitutto vedere se egli abbia assunto le funzioni di console coll'assenso del patrio Governo; giacchè, in difetto di tal assenso, egli avrebbe per gli articoli 34 e 35 del Codice civile perduto il godimento dei diritti ci-

vili, inerenti alla qualità di cittadino sardo; e la perdita dei diritti civili avrebbe tratto seco altresì quella dei diritti politici.

A tale proposito l'ufficio ebbe a rilevare dal Ministero degli esteri che l'atto di nomina del signor Avigdor a console del Re di Prussia aveva ricevuto l'*exequatur* dal patrio Governo, che poi nell'anno 1851 il magistrato d'Appello di Nizza aveva sospeso l'effetto del detto *exequatur*: che infine con decreto 12 luglio 1852 dello stesso magistrato d'Appello, comunicato dalla grande cancelleria al Ministero degli esteri con nota 15 luglio, la sospensione dell'*exequatur* fu tolta, e l'Avigdor reintegrato nell'ufficio di console del re di Prussia. Adunque Avigdor, fornito dell'assenso del patrio Governo per l'esercizio delle dette funzioni, non è incorso nella perdita dei diritti inerenti alla qualità di cittadino sardo, comminata dagli articoli 54 e 55 del patrio Codice.

Ma quantunque egli non abbia perduto il godimento dei diritti civili e politici, può egli l'Avigdor finchè continua nelle sue funzioni di console straniero esser eleggibile alla deputazione?

La nostra legge elettorale al numero 2 dell'articolo 98 dice che non possono esser eletti deputati « i membri del corpo diplomatico in missione. »

Questo articolo 98 parla dei membri del « corpo diplomatico in missione » senza distinguere se facciano parte di corpo diplomatico patrio, o di corpo diplomatico straniero. E perciò pare che desso articolo comprenda nella sua generale sanzione anche il cittadino sardo che eserciti appo noi funzioni diplomatiche per conto di straniera potenza.

Che anzi potrebbsi non a torto sostenere che la sanzione dell'articolo 98, senza dubbio applicabile ai cittadini sardi che sono in missione come membri del corpo diplomatico patrio, sia a *minori ad majus* applicabile al cittadino sardo che accetta missione diplomatica da Governo straniero. Imperciocchè, se il carattere di deputato non vuoi concedere al cittadino che esercita funzioni diplomatiche per la patria, come mai lo si vorrebbe concedere al cittadino che esercita tali funzioni per un Governo straniero?

Senonchè, quando noi parliamo di funzioni diplomatiche, altri ci muove la domanda se d'indole diplomatica siano le funzioni dei consoli, sicchè costoro possano considerarsi membri del corpo diplomatico della potenza dalla quale hanno il mandato.

A siffatte interpellazioni la storia e la giurisprudenza rispondono in senso affermativo. Dapprincipio la istituzione dei consoli non fu riguardata salvochè come una istituzione protettrice del commercio e della navigazione. Ma a poco a poco le facultà dei consoli nei vari paesi si vennero alquanto allargando.

Il console (a tacere delle altre facultà) ebbe ed ha tuttavia senza dubbio le mansioni di difendere e proteggere i cittadini dello Stato del quale egli è console, e di vegliare all'esecuzione dei trattati ed al mantenimento dei privilegi che a quei cittadini competono.

In caso di guerra o d'interruzione delle relazioni tra le due potenze, il console d'ordinario se ne parte, e seco gli stranieri che egli dovrebbe proteggere.

Quando pure le attribuzioni dei consoli non eccedessero la sfera di quelle che ora abbiamo accennate, non sarebbe irragionevole il credere che essi appartengono all'ordine diplomatico. Poichè non può non reputarsi politico o diplomatico l'ufficio di colui che, risiedendo nel territorio d'uno Stato, veglia per conto e nome di una potenza straniera alla esecuzione dei trattati internazionali ed all'osservanza dei privi-

legi che la potenza straniera in quello Stato richiede pei cittadini suoi.

Di qui è che i consoli dipendono non già dal Ministero del commercio o della marina, siccome per avventura sembrerebbe appropriato alla primiera loro istituzione; ma sibbene dipendono dal Ministero degli esteri dello Stato di cui sono mandatari, e dal Ministero degli esteri ricevono gli ordini e le istruzioni, ed al Ministero degli esteri trasmettono i loro rapporti.

Nelle Camere francesi fu più d'una volta proposto che i consoli venissero collocati sotto la direzione del Ministero del commercio; e se ne adduceva per motivo la grande importanza che codesti ufficiali si moltiplichino, e che la scelta del Governo si diriga sopra uomini profondamente versati nelle cose commerciali. Ma le proposte furono sempre respinte, appunto perchè la missione dei consoli, quantunque *ab origine* commerciale, si estende eziandio alle materie diplomatiche.

Ed i signori De Clerq e De Vallat, nella loro *Guide pratique des consulats*, lodando la deliberazione adottata nelle Camere francesi, si appoggiano alla considerazione *que la plupart des attributions des consuls les rattachent au Ministère des affaires étrangères*.

Chi nondimeno si sentisse poco inclinato a concorrere nel nostro avviso, pensi che i doveri dei consoli non si circoscrivono a quelli che strettamente derivano dalle mansioni poc'anzi indicate, ma si estendono ad altri e ben più delicati rispetti.

« Il est de leur devoir d'instruire le ministre (direction politique) des bruits, des événements dont ils ont connaissance, et ainsi des faits militaires, ecc. Ciò attestano i predetti De Clerq e De Vallat; i quali avvertono che codeste informazioni devono essere date dai consoli anche allora che fossero *sans action dans l'ordre politique*.

Non ignoriamo come Martens sostenga in teoria che i consoli, o vuoi per le restrizioni ordinarie delle loro prerogative, o vuoi per la forma del titolo che li instituisce, non sieno veri ministri. Ma egli medesimo il Martens soggiunge « que la question de savoir si les consuls sont ministres, ou non, semble plutôt toucher le mot que la chose.

E d'altro canto la qualità di *ministro pubblico e d'agente politico* è attribuita ai consoli da Stek, da Pinheiro-Ferreira e dai citati De Clerq e De Vallat.

Degna soprattutto d'essere rapportata è la nota 67 di Pinheiro-Ferreira *sur le précis de Martin*:

« Dans leur origine, les consuls n'ont été que de simples fondés de pouvoirs, établis par la prévoyance des négociants pour défendre les intérêts de leur commerce dans les pays étrangers. En cette qualité, quoique étendue que fût la sphère de leurs attributions et l'influence qu'en s'en acquittant ils exerçaient sur les intérêts publics, ils ne pouvaient être considérés comme des agents ou ministres publics, puisqu'ils ne tenaient pas leur mandat de la nation. Mais lorsque, dans la suite, ces agents, au lieu de ne représenter que le commerce de telle ou telle place, devinrent les représentants du commerce national, dès que ce ne furent plus les corporations du commerce, mais les Gouvernements qui les nommèrent et qu'ils furent chargés de protéger auprès des autorités du pays, non-seulement les intérêts des individus qui voudraient se servir de leur entremise, mais aussi les intérêts de l'Etat lui-même dans une latitude plus ou moins considérable, selon le degré de confiance qui leur était accordé par le Gouvernement, les consuls ont dû être considérés dès ce moment comme des agents publics auprès des Gouvernements étran-

gers ou agents diplomatiques, quoique d'un ordre inférieur à ceux qui, dans le but aussi de veiller sur les intérêts publics, étaient accrédités auprès des autorités supérieures du Gouvernement du pays où ils étaient appelés à exercer leurs fonctions. Mais, de même que les chargés d'affaires ne sont pas moins agents diplomatiques que les envoyés, parce qu'ils ne sont accrédités qu'auprès du ministre d'Etat chargé des relations extérieures, tandis que ceux-ci le sont auprès du souverain, les consuls ne sauraient être exclus du corps diplomatique, c'est-à-dire du nombre des agents publics auprès des Gouvernements étrangers, parce qu'ils ne sont accrédités qu'auprès des agents du Gouvernement d'un ordre inférieur à celui de ministre. C'est une grave méprise de refuser aux consuls le caractère diplomatique, parce que le diplôme de leur charge n'est pas expédié sous la forme de lettres de créance, mais de lettre-patente ou lettre de provision, ayant besoin d'un *exequatur* ou confirmation du souverain du pays où ils ont à exercer leurs fonctions. Cette diversité, quant à la forme des diplômes, ne peut établir qu'une différence spécifique entre les consuls et les autres agents diplomatiques, mais elle ne saurait les exclure de leurs corps; de même que la différence entre les diplômes qui accréditent les ambassadeurs, les envoyés et les chargés d'affaires, ne fait que les partager en trois ordres différents du corps diplomatique, sans qu'on puisse en induire que les derniers n'appartiennent pas aussi bien que les premiers au même corps. »

Le quali osservazioni del Pinheiro-Ferreira varrebbero anche contro Burlamachi, che opina i consoli non essere veri ministri in quanto non rappresentano il loro principe in una Corte e non risiedono presso il sovrano.

Del resto, il medesimo Burlamachi riconosce che, qualunque, secondo lui, i consoli non siano veri ministri, non è lecito d'argomentare che eglino non abbiano carattere politico.

« Siccome un principe (egli dice) consacra il console particolarmente al servizio della sua nazione, così quegli è offeso allorchè è offeso il suo console: ei può lagnarsi, e mostrare il suo risentimento per la inosservanza dei trattati: gli Stati debbono impedire che i loro sudditi non manchino di rispetto alle altre potenze *nella persona dei consoli delle altre nazioni.* »

Guidato da queste ragioni e da queste autorità l'ufficio V s'indusse nella sentenza che, a termine del numero 2 dell'articolo 98 della nostra legge elettorale, il cittadino sardo, console appo noi d'una potenza straniera, non sia eleggibile a rappresentare la nazione nel Parlamento.

Ma quando pure si riputasse dubbia la locuzione letterale del citato articolo 98, non potrebbe non vedersi che le funzioni di console di una potenza straniera sono per propria loro natura incompatibili coi doveri del deputato.

Il deputato, per l'articolo 49 dello Statuto, giura d'esercitare le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria. Il console di una potenza straniera ha, e deve averne un altro scopo, lo scopo di servire il Governo ed il paese dal quale egli ha ricevuto il mandato di console, e di servire quel Governo e quel paese anco a preferenza del paese suo proprio.

Il deputato è chiamato talvolta a ricevere segrete comunicazioni ed a prendere parte a segrete deliberazioni. Codeste adunanze segrete, prevedute dall'articolo 52 dello Statuto, possono massimamente occorrere quando si tratti di provvedimenti che riguardino le relazioni internazionali, tanto difficili e tanto gelose. Il deputato non potrebbe svelare gli arcani di tali adunanze senza tradire il suo giuramento e senza porre a più o meno grave pericolo le sorti della nazione. Il

console invece potrebbe, e forse dovrebbe, per l'interesse della potenza straniera, notificare al Governo di lei i propositi, le intenzioni, le decisioni delle segrete nostre adunanze.

Pertanto, senza spingere più oltre le indagini, l'ufficio V ha deciso all'unanimità che il signor Avigdor siccome console di potenza straniera non fosse eleggibile alla deputazione nè a seconda della lettera, nè a seconda dello spirito della legge elettorale. Ed io, a nome dell'ufficio medesimo, vi propongo l'annullamento della seguita elezione.

**DABORMIDA, ministro degli affari esteri.** Signori, la questione che s'agita dinanzi a voi è di gravissima importanza; si tratta infatti di decidere per la prima volta se una persona possa essere esclusa dalla Camera per la qualità di console di cui è rivestita.

L'onorevole relatore ha sostenuto che il secondo paragrafo dell'articolo 98 della legge elettorale si oppone alla sua ammissione.

A sostegno del suo assunto l'onorevole relatore prese a dimostrare come i consoli sono realmente membri del corpo diplomatico, e quindi conchiuse che se un membro del nostro corpo diplomatico non può sedere nella Camera, a più forte ragione ne dev'essere escluso un membro del corpo diplomatico di un Governo estero.

Alle citazioni fatte dall'onorevole relatore per provare che i consoli sono realmente membri del corpo diplomatico, io potrei rispondere con altre citazioni, e dimostrare che molto divisi sono i pareri degli autori a questo riguardo. Non vi è certamente dubbio che vi hanno consoli che si possono considerare come agenti diplomatici, e questi sono i consoli mandati in Levante, od in Barberia, i quali realmente presso il Governo ottomano e presso le reggenze del littorale d'Africa hanno una missione politica. Non così si può dire dei consoli d'Europa, o delle altre parti del mondo, i quali non hanno missione politica, salvo nei paesi nei quali non vi sono rappresentanti diplomatici, ed in questo caso essi ricevono una patente di nomina speciale, nella quale la loro missione diplomatica viene esplicitamente indicata.

Egli è sul carattere di questa seconda categoria di consoli che gli autori che hanno trattato la materia non trovano di accordo. La maggior parte di essi sostiene che sono ministri pubblici, e desidera che tale loro carattere venga dichiarato nel vantaggio dell'esercizio delle loro funzioni; tali autori si estendono sulla importanza dei consoli ed enumerano le cognizioni e le qualità che essi devono avere per coprire degnamente le loro cariche, ma gli stessi autori si affrettano a dichiarare che le condizioni che si esigono dai consoli vogliono che si rinunci all'uso di nominare a consoli i non nazionali e particolarmente i sudditi dei Governi presso i quali essi devono risiedere; dichiarano pure incompatibile colla carica che vorrebbero maggiormente illustrare la mercatura.

Poichè il signor relatore ha ricorso a tali autori, poichè ne ha citati degli squarci, io me ne appello a lui stesso e lo prego di dichiarare se non ha verificato se tutti gli autori che vogliono attribuita ai consoli la qualità di ministri pubblici non hanno fatto le accennate esclusioni.

Egli ha citato, ripeto, molti autori; io non opporrò molte citazioni alle sue, ne addurrò solo alcune.

Ho qui i regolamenti consolari di Cussy che sono fra i più recenti. Dopo aver egli dimostrato la necessità o l'utilità di dare maggior rilievo ai consoli, conchiude a pagina 67:

« Un consul ne doit pas être négociant, ne doit pas être étranger, ne doit pas être sujet du prince territorial. » E perchè viene egli a tali conclusioni? Perchè è evidente che per

essere ministro pubblico di un Governo, per rappresentarlo con dignità ed indipendenza, conviene prima di tutto essere cittadino dello Stato che si rappresenta, poi non essere in posizione d'aver i propri interessi commerciali in conflitto cogli interessi del Governo stesso.

Il suddito che accetta il mandato consolare d'un Governo estero presso il proprio Governo e col consenso di questo non cambia di nazionalità. Egli conserva tutti i diritti; egli non viene sottratto a nessuno dei doveri di cittadino. Per non far perdere alla Camera un tempo prezioso farò poche citazioni.

Ledru Rollin al paragrafo 42 dell'articolo Consuls del suo Repertorio di legislazione dice :

« Les consuls des nations étrangères peuvent être français sans perdre leur nationalité, pourvu qu'ils en aient obtenu l'autorisation. En ce cas ils ne perdent pas les droits qui sont attachés à leur qualité et ne sont pas affranchis des charges corrélatives à ces droits. »

Lo stesso autore poi al paragrafo 162 soggiunge :

« Les étrangers qui acceptent le titre d'agents consulaires de France n'ont point droit aux prérogatives accordées aux consuls français d'origine. Il en est de même des français qui sont en France agents consulaires des puissances étrangères. L'acceptation de ces fonctions ne faisant point perdre leur nationalité, ils doivent être traités comme les autres habitants du pays. »

Ed anzi al paragrafo 117 dichiara :

« Les consuls constituant par eux-mêmes une juridiction, ne sauraient être élus membres des tribunaux de commerce; toutefois ils peuvent être portés sur les listes des électeurs, et même nommés aux Conseils municipaux, de département et d'arrondissement, ou à la Chambre législative. »

Queste massime di Ledru Rollin sono tratte da altri autori ed io posso assicurare la Camera che esse sono generalmente ricevute e praticate; se quindi può esser oggetto di dubbio il carattere diplomatico del console, non si può in verun modo ammettere che simile carattere si possa riconoscere nel console, il quale sia cittadino del paese presso cui è delegato.

Come potrebbe la cosa essere diversamente? Se il console locale avesse il carattere diplomatico, ne dovrebbe avere anche tutte le franchigie. Ora, come potrebbe avere queste franchigie, come potrebbe fruire delle immunità, se egli non cessa d'essere suddito del Governo presso cui risiede? Come potrebbe contrarre impegno, anche per giuramento, di servire il paese che lo delega anche contro l'interesse del proprio paese, del quale non cessa d'essere cittadino? Vi può mai essere un dovere contratto verso un Governo estero che vi assolve dai doveri di cittadino?

Io affermo francamente che non esiste, che non può esistere una istruzione qualunque palese o segreta data ad un console nazionale che gli imponga, ad esempio, di fare dei rapporti, di dare delle informazioni le quali possano riuscire nocive al paese di cui è cittadino.

Se una simile istruzione potesse essere data, essa sarebbe immorale, reo di tradimento diverrebbe il console che le ricevesse senza dimettersi.

Il Governo che, nell'eleggere un console locale, gli dicesse: voi spierete il vostro paese, voi v'informerete e mi riferirete quanto in esso accade che possa riuscirci di danno. Quel Governo farebbe cosa non solo immorale, ma stolida, e nessun uomo mediocremente onorato ed avveduto accetterebbe un tale incarico.

E vado più oltre a dire che se un nostro console all'estero,

in Francia, ad esempio, e di nazione francese, mi riferisse cose evidentemente contrarie agli interessi della sua patria, io non gli vorrei prestare fede, perchè o temerei da parte sua un'insidia, o lo terrei per un vile e quindi capace di mentire. Ci può essere conflitto tra i diritti del Governo forestiero e del Governo patrio; poichè il console continua ad essere suddito del Governo presso cui è delegato e non acquista diritti civili e non contrae doveri di sudditanza verso il Governo che lo delega, questo non può in veruna circostanza esigere da lui servizi che egli non può rendere senza diventare colpevole. Un console cittadino del paese in cui esercisce la sua carica è un semplice agente commerciale, incaricato di tutelare gli interessi privati dei nazionali, del Governo delegante, ma non può mai essere considerato come rappresentante politico di quel Governo.

Io credo, o signori, che la mancanza d'ogni carattere diplomatico nei consoli sudditi sia dimostrata all'evidenza; e che ad essi non si vogliano dai Governi affidare missioni di natura politica lo prova il modo con cui soglionsi scegliere. Non cercasi infatti che essi abbiano le cognizioni richieste dai consoli mandati, ma solo che essi abbiano riputazione di uomini onesti, esercenti il più spesso il commercio, ed aventi una conveniente posizione sociale, onde poter più facilmente e più utilmente adempiere ai loro doveri, che si riducono essenzialmente ad assistere i sudditi dei Governi, dei quali sono consoli, a dare loro le informazioni utili al loro commercio, od allo scopo del loro soggiorno ed a tutelarne nel migliore modo gli interessi.

L'onorevole deputato Tecchio, dopo aver tentato di dimostrare che i consoli, senza distinzione della loro nazionalità, fanno parte del corpo diplomatico, aggiunge che se anche tale loro qualità si potesse ancora mettere in dubbio, egli si opporrebbe pur tuttavia a che alcuno di essi fosse ammesso nella Camera, perchè questo individuo, vincolato da giuramento con un Governo straniero, non presenterebbe le guarantee necessarie per l'adempimento del suo mandato, e principalmente nel caso di conferenze segrete che egli temerebbe di vedere tradite in favore del Governo delegante.

Egli sembra temere che un console deputato potesse informare il Governo di cui è console di quanto contro d'esso si potesse segretamente deliberare nella Camera.

Io credo che coll'aver dimostrato che un console suddito non contrae doveri di tal natura verso la potenza di cui è console, ho dovuto diiegare questi timori.

Un cittadino qualsiasi non può in nessuna circostanza informare un Governo forestiero a danno del proprio Governo; un deputato poi che ha ricevuto un mandato, la maggiore prova di confidenza dai suoi nazionali, che presta il giuramento di servire lealmente il suo paese nell'entrare nella Camera, come potrebbe discendere a tanta infamia? E se, ammettendo l'impossibile, ciò potesse accadere, io mi lusingo che nessun deputato porrà in dubbio che quando risultasse che un console deputato, dimentico dei più sacrosanti doveri, ha tradita la sua patria col rivelarne ad un Governo estero i segreti, nulla tratterrebbe il Governo dal farlo arrestare, giudicare, condannare senza che il Governo forestiero potesse in nessun modo intervenire in suo vantaggio.

Questa autorità del Governo sui consoli sudditi non può essere contestata. E che il Governo possa togliere l'*exequatur* ad un console suddito ed arrestarlo ce lo prova un fatto del signor Avigdor stesso di cui si discute l'elezione.

Nel 1851 il signor Avigdor appose il suo nome ad una protesta contro una legge presentata al Parlamento.

Il Governo riputò criminosa siffatta protesta, fece arrestare



il signor Avigdor, e notificò al Governo prussiano che gli aveva ritirato l'*Pexequatur*, pregandolo a volerlo revocare dalla sua carica.

Il ministro prussiano residente in Torino si affrettò ad approvare la condotta del Governo sardo, ed il Governo prussiano pose la massima premura a rivocare il signor Avigdor.

Nè esso fu riammesso in carica che ad istanza del Governo sardo, che avendo riconosciuto alcune circostanze attenuanti del suo fallo, credette di doverne domandare la riammissione.

Nè il Governo prussiano poteva agire diversamente. Non lo poteva per convenienza, non lo poteva poi particolarmente perchè nei suoi regolamenti consolari sta scritto il seguente articolo :

« Le sujet prussien auquel on permet de gérer un consulat étranger, ne peut obtenir à ce titre aucune exemption de ses devoirs de sujet, à moins qu'il en ait été autrement décidé en vertu de conventions. En conséquence les consuls étrangers établis dans les ports et villes de commerce prussien, s'ils sont sujets perpétuels (sudditi perpetui) de la Prusse, demeurent soumis tant à la juridiction ordinaire prussienne, qu'aux charges directes et indirectes, soit communales, soit publiques à l'instar des autres sujets prussiens. »

Era quindi naturale conseguenza che la Prussia, la quale professa la teoria che i suoi sudditi consoli, di Governi stranieri, non godono di nessuna immunità, non potesse opporsi in verun modo a che gli altri Governi operassero nella stessa conformità riguardo ai sudditi loro consoli della Prussia.

Ora io prego che si tenga conto di questo fatto, e non si dimentichi che si tratta d'un console della Prussia, giacchè stimo assai più conveniente in una discussione prendere una deliberazione sopra un caso concreto che votare sopra un principio generale, dal quale in particolari circostanze potrebbe convenire di declinare.

Quindi io ripeto che, essendo dimostrato che il signor Avigdor non ha nessun dovere verso il Governo prussiano che sia in contraddizione coi doveri dei cittadini sardi, essendo dimostrato che il signor Avigdor, membro del Parlamento, dovrebbe rispettarne i segreti, dovrebbe promuovere gli interessi della nazione come qualunque altro deputato, io non so vedere quale serio ostacolo si possa opporre alla sua ammissione.

Taluno però potrebbe dire: è vero che il signor Avigdor non ha un dovere assoluto d'informare il Governo prussiano contro gli interessi del proprio paese, ma lo potrebbe fare per ingraziarsi il Governo da cui tiene il mandato.

Ma il deputato allora non agirebbe nella sua qualità di console, ossia di agente commerciale, ma si la farebbe da agente segreto. Una tale supposizione è la più crudele delle ingiurie.

Un sentimento di convenienza c'impone pure, o signori, di non escludere dalla Camera il signor Avigdor.

Ed infatti nei Parlamenti esteri tali esclusioni non hanno luogo: il nostro console all'Avre è membro del Corpo legislativo francese, ed il signor Dunattos console di Tavin è membro del Parlamento portoghese. Noi abbiamo molti consoli locali che godono di grandissimo credito nel proprio paese; quello di Baionna fu lungamente presidente della Camera di commercio in quella città ed il generale Castelli, già nostro console a Venezuela, eserciva tal carica nel tempo stesso che egli copriva luminosi impieghi nella repubblica.

Allorchè si tratta di nominare un console locale, noi cerchiamo nell'interesse dei nostri nazionali che egli goda della considerazione pubblica, che egli sia influente nel proprio paese. Conviene dunque ora dichiarare che il cittadino che

accetta un consolato estero diviene incapace di risiedere nel Parlamento? Io dico incapace, perchè in questo caso si pronuncierebbe per considerazioni poco lusinghiere un'esclusione, non contemplata nella legge elettorale, dacchè questa esclude i membri del corpo diplomatico in missione, e i consoli sudditi non possono in verun modo essere considerati come appartenenti al corpo diplomatico.

Io non voglio trattenere più lungamente la Camera; il signor relatore presenterà forse altri argomenti ai quali mi terrò in dovere di rispondere se non mi parranno fondati.

Dichiaro solo alla Camera che quanto io dissi, non solo è effetto della mia intima convinzione, ma è pure la conseguenza del parere di tutti gli uomini pratici dei consolari regolamenti che io mi sono fatto dovere di consultare.

Dirò candidamente che al primo aspetto anch'io credetti che il signor Avigdor non fosse eleggibile, ed in tal senso mi espressi col signor deputato Brunet quando venne al Ministero delegato dal V ufficio per chiedermi schiarimenti sulla posizione del signor console, ma che avendo in seguito meglio esaminata la questione mi persuasi del contrario e mi feci debito di renderne avvisato il signor avvocato.

Spero che la Camera dividerà la mia convinzione e si asterrà dal dare un voto che, non potendosi appoggiare alla legge elettorale, potrebbe essere interpretato come un'ingiuria fatta all'individuo. (Segni di diniego)

**DEFORESTA.** La Camera comprenderà come io, rappresentando il primo collegio di Nizza, mi creda in dovere di prendere la parola per sostenere l'elezione fatta dal secondo collegio della medesima città. Non mi dissimulo la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, e se dovessimo fare una legge elettorale, forse mi accosterei alla sua opinione. Ma io credo cosa più grave ancora il privare un cittadino del principale e più prezioso de' suoi diritti politici, il restringere con una decisione arbitraria, o, come con linguaggio più parlamentare si esprimeva il deputato Pescatore in una delle precedenti sedute, con un voto di maggioranza, la libertà che hanno gli elettori nella scelta del loro deputato.

Io penso quindi che la soluzione della grave questione sorta dall'aver il secondo collegio di Nizza eletto deputato il signor Avigdor console del re di Prussia, non dobbiamo cercarla che nello Statuto e nella legge elettorale.

Ora io credo che basti la semplice lettura degli articoli 40 dello Statuto, 97 e 98 della legge elettorale per convincervi appieno che possono essere eleggibili alla Camera dei deputati i cittadini tutti che godono dei diritti civili e politici, e che non sono specialmente compresi in alcuna delle esclusioni indicate nell'ultimo dei citati articoli, cioè nell'articolo 98 della legge elettorale. L'onorevole relatore riconosceva egli stesso questa verità, egli ammetteva che il signor Giulio Avigdor, tuttochè console del re di Prussia, conserva tuttora i suoi diritti civili e politici; ma diceva crederlo compreso nell'esclusione stabilita nel paragrafo secondo dello stesso articolo 98 della legge elettorale laddove è detto che non sono eleggibili i membri del corpo diplomatico in missione.

L'onorevole relatore nell'avanzare questa proposizione cadeva, a mio credere, in un doppio errore. Dapprima io non ammetto che nei membri del corpo diplomatico a cui si allude in questo paragrafo siano compresi i concittadini nostri rivestiti della qualità di consoli di una potenza straniera. Parmi invece cosa indubitata che questi membri del corpo diplomatico non sono altro se non che cittadini incaricati di una missione diplomatica all'estero. Non può trovarsi dubbio a questo riguardo, sia che si ritenga il senso letterale della legge, sia che si ponga mente alla intenzione del legislatore.

E diffatti se la legge ha esclusi i membri del corpo diplomatico in missione si è evidentemente perchè questi impiegati debbano rimanere costantemente nel luogo della loro residenza: la legge riconosceva un'incompatibilità tra la qualità di diplomatico in missione e quella di deputato, perchè e l'una e l'altra esigono la personale presenza: quindi egli è evidente che non può questa qualificazione applicarsi ai cittadini che nel proprio paese rivestono la qualità di console od anche quella d'agente diplomatico d'una potenza estera. D'altra parte poi non ammetto che i consoli possano essere considerati come membri del corpo diplomatico.

L'onorevole signor ministro degli esteri, ha già egli stesso in modo evidente esclusa quell'asserzione dell'onorevole relatore. Dapprima conviene distinguere i consolati così detti di Levante che per antichissimo uso hanno poteri di agenti diplomatici dai consolati residenti in Europa, i quali non sono considerati che come agenti commerciali e magistrati per loro connazionali. Comunque poi ne sia di quella questione che l'onorevole relatore stesso ha dovuto ammettere essere controversa tra i pubblicisti, non potranno mai i consoli essere considerati come membri del corpo diplomatico. E tanto meno la disposizione del citato § 2 o dell'articolo 98 della legge elettorale potrà applicarsi ai cittadini che risiedono nello Stato ed esercitano le funzioni di console di una potenza estera.

L'onorevole relatore sentendo egli stesso come la lettera della legge sia poco propizia per sostenere l'esclusione che egli propugna, ha soggiunto che, oltre la lettera della legge avvi ancora la ragione, la quale consiglia di non ammettere alla Camera cittadini che rivestano la qualità di consoli d'una potenza estera.

Io credo d'aver già anticipatamente risposto a quest'obiezione. Potrei ripetere nuovamente che sarebbe cosa sommamente pericolosa in una materia così delicata d'uscire dai termini della legge.

Badi la Camera che se noi introducessimo esclusioni nell'eleggibilità dei deputati oltre quelle contemplate espressamente dalla legge, noi ci avvieremmo per un sentiero che potrebbe condurci a gravissime conseguenze.

Le maggioranze d'oggi possono essere minoranze domani, ed ognuno sente come sarebbe cosa grave di ampliare o restringere l'eleggibilità dei deputati per motivi di maggiore o minor convenienza.

Se non che io non trovo poi che vi siano questi gravi inconvenienti ai quali alludeva l'onorevole relatore. Egli diceva: se si ammette un console di una potenza estera nella Camera, può succedere che vi sia una seduta segreta nella quale si abbiano appunto a trattare gravi interessi riflettenti quella potenza, e che questo console si creda in dovere d'informarne il Governo che rappresenta, ed ognuno sente a quali pericoli tal fatto potrebbe condurre il paese.

Rispondo e dico dapprima che colui che ha riscosso la confidenza dei propri elettori, quegli che, non ostante la sua qualità di console, è stato eletto a membro della Camera, deve crederci persona d'onore, persona che rispetti il proprio dovere, e che non mai possa lasciarsi indurre a tradire il proprio paese per qualsiasi considerazione.

Aggiungo di più che un deputato, ond'essere ammesso nella Camera, è astretto a prestare il giuramento di fedeltà al Re, allo Statuto, e di disimpegnare la sua qualità di deputato da uomo d'onore e leale, giuramento al quale, per quanto io sappia, non sono sottoposti i cittadini nominati consoli di una potenza straniera.

Al pestutto io dirò sempre che questo inconveniente non

sarebbe sufficiente per introdurre una esclusione che non è nella legge. Ogni giorno potrà accadere che non solo i deputati, ma anche gli impiegati si trovino alle prese tra il proprio interesse e l'interesse pubblico che amministrano o rappresentano. E questo sarà un motivo per escluderli dall'impiego o per respingerli dal Parlamento?

La legge ha provveduto nei casi in cui l'incompatibilità d'interessi possa esigere queste esclusioni, e noi non possiamo andare più oltre. Il nostro rigore quando oltrepassi quello della legge, sarebbe più che un rigore, sarebbe un precedente per lo meno lamentevole.

In conseguenza, ritenuto che non si contesta che il signor Avigdor, qualunque console di Francia, sia cittadino e goda della pienezza dei suoi diritti civili e politici; ritenuto che la legge elettorale non fa veruna esclusione dei cittadini che esercitano le funzioni di consoli delle potenze straniere; ritenuto in fine che, qualunque siano i motivi di convenienza, non debbono mai essere da tanto da introdurre una limitazione che non è stabilita dalla legge, e che d'altronde i motivi adottati dal signor relatore non hanno alcun fondamento, io m'oppongo alle conclusioni dell'ufficio V, per l'annullamento dell'elezione del signor Avigdor.

**FARINA PAOLO.** Nel manifestare un'opinione direttamente contraria a quella del signor ministro ed a quella dell'onorevole preopinante io mi asterrò dall'entrare nelle considerazioni dalle quali essi presero le mosse, se cioè il signor Avigdor abbia o no cessato di essere suddito, se egli abbia o no perduto i diritti civili ed altre consimili circostanze delle quali essi si fecero molto carico.

Non è questa a mio credere la questione. L'unico punto da esaminare si è quello se il signor Avigdor si possa intendere o no compreso nella eccezione stabilita dall'articolo 98 della legge elettorale; se cioè le sue funzioni siano o no quelle di un membro del corpo diplomatico in missione, e conseguentemente tali per cui venga dalla legge stessa escluso dal sedere in questa Camera.

Questa è l'unica questione, e ritengo quindi totalmente estranee le osservazioni che si fecero sulla cittadinanza e sull'esercizio dei diritti civili, e sull'esempio di altri Stati i quali, non avendo nello Statuto e nella legge elettorale l'esclusione che noi abbiamo, non possono sicuramente invocare in appoggio della tesi che i miei avversari sostengono.

L'articolo 98 della nostra legge elettorale esclude i membri del corpo diplomatico in missione. Per sottrarre il signor Avigdor all'applicazione di quest'articolo si affacciano due obiezioni; colla prima si dice: il signor Avigdor non è membro del corpo diplomatico, colla seconda si dice: il signor Avigdor non è in missione.

Ma la legge nello stabilire che debbono essere esclusi i membri del corpo diplomatico, anzichè guardare alla persona, ha avuto in mira naturalmente le attribuzioni che i medesimi disimpegnano. Ora il signor ministro e l'onorevole preopinante non hanno potuto negare che i consoli, anche negozianti, disimpegnano in determinate circostanze le funzioni che spettano agli altri consoli e conseguentemente anche le diplomatiche. Ora, se queste funzioni per la loro delicatezza sono tali che potrebbero mettere l'uomo che le disimpegna in una posizione così difficile da trovarsi imbarazzato per sapere se debba preferire i suoi doveri come suddito della nazione alla quale appartiene, oppure gli obblighi che si è assunto come console di una nazione estera, e che al momento non può cessare di disimpegnare fino a tanto che non ne ha prevenuto il Governo dal quale dipende; se, dico, il console, anche negoziante, si può trovare in questa difficilissima posizione,



giusto è che egli venga escluso dalla rappresentanza nazionale che lo forzerebbe a trovarsi in tale bivio difficilissimo.

Nè si dica che quando si parla di missione si è voluto dire quando un nostro suddito è in paese straniero. Non vi è nella legge maggior motivo per obbligare il diplomatico destinato a paese estero a non sedere nel Parlamento, di quello che vi sia per obbligare un generale, il quale comandi un corpo di nostra armata ed un giudice che debba sedere per esempio in Sardegna. Non si tratta qui di sapere se siano compatibili le sue funzioni d'impiegato con quelle di deputato, perchè se quella ragione valesse, dovrebbe valere anche pei giudici, anche pei generali, anche per tutti coloro che pagati dallo Stato non possono disimpegnare ad un tempo le funzioni di impiegato e quelle di deputato. Quando si parla in diplomazia di missione s'intende nel disimpegno delle diplomatiche funzioni, di quelle funzioni così delicate, le quali, come osservava il relatore, e come io testè accennai, possono talvolta mettere un individuo nella difficile posizione di non potere a un tempo disimpegnare gli obblighi di cittadino, e quelli d'impiegato di uno Stato straniero, e di non sapere a quali debba dare la preferenza.

Or dunque la parola *missione* non si deve intendere per l'allontanamento dalla sede del Parlamento, ma sibbene pel disimpegno nel luogo di loro residenza delle funzioni che come membri del corpo diplomatico spettano a quegli impiegati.

Ciò posto, siccome non è negato che i consoli, anche commercianti, disimpegnano le funzioni degli altri consoli i quali vengono considerati come membri del corpo diplomatico, così, per ragioni dedotte dalle cose e non dalle accidentali qualità delle persone, si deve interpretare l'articolo 98 della legge elettorale in modo che anche ad essi consoli commerciali debba estendersi l'esclusione dallo stesso articolo stabilita.

L'onorevole Deforesta non ci negava che se si trattasse di fare adesso la legge, egli riconoscerebbe pienamente la difficoltà di conciliare i doveri di cittadino con quelli di console straniero; ma, o signori, siamo noi giudici che dobbiamo pronunziare rigorosamente secondo la lettera della legge, o non piuttosto come giurati che dobbiamo sentenziare secondo il *sensu positivo* della legge, secondo la realtà delle intenzioni del legislatore? Ma nessuno negherà che la Camera disimpegna le funzioni di giurato specialmente nella verifica delle elezioni. Essa ne ha dato costanti prove, e siccome qui militano le stesse ragioni che militano nel caso dei consoli sudditi del Governo che rappresentano, perchè e gli uni e gli altri disimpegnano funzioni identiche, così credo che identica essendo la disposizione della legge, identica essere ne debba l'applicazione, e quindi anche al signor Avigdor debba estendersi l'esclusione portata dall'articolo 98.

Non è conteso nè dal signor ministro, nè dal preopinante Deforesta che i consoli vestano la qualità di magistrati a riguardo dei sudditi dei Governi da cui tengono il mandato. Ora come si concilia questa qualità di magistrato *amovibile* di un Governo straniero con quella di rappresentanti del proprio paese. Intendo che si concilia pel cittadino quanto al godimento dei diritti civili, ma quanto alla qualità politica di rappresentante di una nazione nol credo, perchè è certo che fra queste due qualità possono nascere quei conflitti che appunto si sono voluti colla esclusione prescritta dall'articolo 98 della legge elettorale eliminare.

Del resto qui non si tratta di sapere se il suddito che accetterà un consolato da una potenza straniera non sarà posto in condizione di dover tradire, come diceva l'onorevole Deforesta, i doveri di cittadino verso il proprio paese. Non si tratta di questo, si tratta di sapere soltanto se questo citta-

dino *eletto deputato* sarà o no posto in una condizione così difficile che gli riesca quasi impossibile di adempiere contemporaneamente ai doveri che come deputato e come rappresentante di estero paese gli incombono.

Ora questa contraddizione si verifica e per i consoli negozianti e per i consoli non negozianti. Essa non sta nella qualità delle persone, ma nella qualità delle attribuzioni che devono disimpegnare.

Nè qui si tratta di statuire nuove esclusioni che non siano già sancite dalla legge, ma si tratta d'interpretare la legge stessa. Ora questa interpretazione dev'essere fatta secondo lo spirito della legge, secondo la natura delle cose, e non secondo le accidentali qualità delle persone. In conseguenza io credo, che anche il signor Avigdor si debba ritenere come da questa Camera escluso.

**TECCHIO, relatore.** Le ragioni molto opportunamente addotte dall'onorevole deputato Farina Paolo rendono il mio discorso assai più breve che dapprima non occorresse.

Dalla presente discussione si debbono, a mio avviso, stracciare parecchie delle allegazioni dell'onorevole signor ministro degli affari esteri e dell'onorevole deputato Deforesta, le quali non hanno diretta attinenza alla questione, e sono nella decisione della medesima indifferenti.

È indifferente che *veri ministri* siano riconosciuti tra i consoli quelli solamente che risiedono in Levante e in Barberia. Imperocchè i vari autori che ho consultato ci insegnano che quantunque i consoli non siano veri ministri se non che in Levante ed in Barberia, tuttavolta anche nelle altre parti d'Europa e del mondo civile i consoli esercitano funzioni politiche e diplomatiche.

È indifferente che qualche autore affermi che i cittadini francesi, qualora esercitano funzioni consolari per un Governo estero, non perdono la qualità di cittadino francese, nè i relativi diritti civili e politici. Anch'io ho enunciato che il cittadino che esercita funzioni consolari per un Governo straniero, coll'assenso o coll'*exequatur* del patrio Governo, non perde i diritti civili e politici; anch'io ho enunciato che invece si deve indagare se un cotal cittadino, quantunque conservi i diritti civili e politici, sia nel novero di coloro ai quali è interdetto dalla legge l'accesso alla nazionale Rappresentanza. Del resto potrei osservare all'onorevole ministro degli esteri ed al deputato Deforesta che non tutti i pubblicisti francesi sono d'opinione che un francese possa acquistare il carattere di console straniero senza perdere la qualità di cittadino francese; e che anzi vi hanno scrittori gravissimi tra i quali il Merlin, il Pardessus e il Dalloz che sostengono non potere un cittadino francese assumere funzioni di console straniero, nemmeno col consenso del proprio Governo, senza perdere la qualità di cittadino francese ed i diritti civili e politici che a questa sono inerenti.

Sono indifferenti le disposizioni qualunque sieno del regolamento dei consolati prussiani; giacchè quel regolamento, almeno nella parte che ci fu letta dal signor ministro, riflette quei consoli che sono *sudditi* prussiani, e non quelli che sono sudditi o cittadini di straniera potenza.

È indifferente la circostanza che qualche cittadino straniero, esercente funzioni consolari nel Governo sardo, sia ammesso a sedere nel Corpo legislativo o nel Parlamento del suo paese. Bisognerebbe innanzitutto vedere se, quando que' cittadini furono ammessi al Parlamento o al Corpo legislativo avessero già il titolo consolare che era per avventura rivestono. In secondo luogo bisognerebbe sapere se la questione sulla eleggibilità e sulla ammissibilità di que' consoli sia stata sollevata, o se ciecamente sia stata omissa. In terzo luogo bisogne-

rebbe esaminare se la legge elettorale di quei paesi sia eguale alla nostra; e le leggi elettorali così della Francia come del Portogallo, che sono i paesi dove si sarebbero verificati i casi accennati dal signor ministro, sono affatto differenti dalla legge nostra, e massime dal numero 2 del nostro articolo 98, non parlano mai dei membri dei corpi diplomatici, e specialmente le varie leggi elettorali francesi non hanno mai richiesto nei membri o delle Assemblee nazionali, o della Camera dei deputati, o del Corpo legislativo, se non le condizioni della cittadinanza, dell'età, e talvolta del censo.

È indifferente per ultimo la distinzione tra i consoli *invitati* dall'altro Stato a risiedere appo noi, e quelli che ricevono dall'altro Stato la missione essendo cittadini dello Stato nostro; atteso che i diritti e i doveri de' consoli si determinano precipuamente secondo il loro mandato e secondo lo scopo della loro istituzione, e non altrimenti secondo la circostanza che essi siano piuttosto stranieri che indigeni.

La questione pertanto sta ne' termini ne' quali l'ha collocata l'ufficio V, e ne' quali io ebbi poc'anzi a riferirla alla Camera.

Sono o non sono i consoli d'un Governo straniero membri d'un corpo diplomatico? Esercitano o non esercitano funzioni diplomatiche o politiche?

La maggior parte dei pubblicisti risponde che sì. E quegli stessi autori che sembrano di sentimento contrario confessano che la differenza loro dagli altri pubblicisti sta più nella parola che nella cosa, e che i consoli, quand'anche non siano istituiti per esercitare funzioni diplomatiche o politiche propriamente dette, nel fatto esercitano funzioni che hanno una prossima relazione coll'ordine politico e coll'ordine diplomatico.

Ciò basta a chi voglia sciogliere la questione, giusta la lettera della nostra legge elettorale.

Chi poi interroga lo spirito della legge, non può al certo dimenticare quanto sia assurdo il supporre eleggibili alla nazionale Rappresentanza i consoli di una potenza estera, i quali (com'io additava col testimonio di classici scrittori) hanno il debito, tra gli altri, d'informare il Governo estero *des bruits et des faits militaires* de' quali abbiano qualche sentore.

Io domanderei all'onorevole signor ministro della guerra se sarebbe conforme al suo cuore che un deputato avesse a riferire alla potenza estera quelle cose militari che per loro natura denno essere ordinate nel mistero, e specialmente gli apparecchi che hanno luogo nelle fortezze dello Stato, e che in qualche contingenza possono offrire soggetto (siccome avvenne due anni or sono nella nostra Camera) ad adunanze e deliberazioni segrete.

Queste considerazioni mi paiono sufficienti perchè la Camera approvi le conclusioni dell'ufficio.

Soggiungerò essere erronea l'asserzione che i consoli sieno spogli delle immunità di cui godono i ministri esteri propriamente detti e gli ambasciatori.

Vero è che il Wicquefort, nel suo *Traité de l'ambassadeur*, dice che i consoli non godono della protezione del diritto delle genti, e che sono soggetti alle autorità giudiziarie del luogo della loro residenza. Ma il Vattel ha rilevato che gli esempi addotti dal Wicquefort sono contrari alla costui dottrina. E il Portalis nella sua lettera 19 fiorile anno VII al ministro della giustizia dichiara che: « D'après le droit des gens, les consuls, sans avoir la plénitude des prérogatives attachées aux ambassadeurs et autres ministres publics, doivent jouir, dans un rang moins élevé et pour ces fonctions moins éclatantes, de l'inviolabilité et de l'indépendance dont ceux-ci jouissent. »

Ond'è che la Corte di cassazione di Francia ha giudicato

che i cittadini francesi, esercenti funzioni di consoli stranieri, sono esenti e dal servizio della guardia nazionale e da quello dei giurì. E la Corte di Montpellier ha giudicato che allora solo i detti consoli sieno soggetti alle autorità giudiziarie francesi quando hanno agito *dans un pur intérêt privé*. E il tribunale civile della Senna ha giudicato che i consoli godono dei privilegi inerenti alla qualità di agenti diplomatici, e specialmente di quello della inviolabilità personale, nel caso che siano perseguiti per debiti di commercio.

L'onorevole ministro degli affari esteri ci ha narrato come nell'anno 1851 il signor Avigdor sia stato sottoposto ad arresto per ordine delle autorità giudiziarie di Nizza. Mi duole che di cotai guisa si tocchi ad una questione di persona, quand'io credeva che fosse d'interesse della Camera di trattare e decidere meramente una questione di principio, anche perchè la Camera non venisse ad esporsi alla difficile condizione di dovere in qualche altro caso o accordare o negare al console d'una diversa potenza ciò che ella oggi avesse o negato o accordato al signor Giulio Avigdor.

Ma le stesse dichiarazioni fatte dal signor ministro degli esteri circa l'arresto dell'Avigdor concorrono a dimostrare che questi, quantunque cittadino sardo, è riconosciuto come un vero agente diplomatico del Governo prussiano. Perocchè il signor ministro ha detto che fu d'uopo dare al Governo prussiano, ed al ministro di Prussia residente in Torino, sollecita notizia delle cose avvenute; e che dapprima il ministro di Prussia residente in Torino e dappoi il Ministero di Berlino hanno approvato il procedimento del nostro Governo all'incontro dell'Avigdor.

Ora io chieggo in quale difficile contingenza non sarebbesi trovato il nostro Governo se i ministri di Prussia avessero disapprovato l'arresto del detto console! Sarebbe forse succeduto ciò che nasceva ai tempi di papa Urbano VIII da parte della repubblica di Venezia. Aveva il governatore d'Ancona sequestrate le carte del console di Venezia, e poi citatolo in giudizio e fattolo bandire in seguito a certi avvisi commerciali che il console aveva dati alla repubblica e che il governatore d'Ancona reputava pregiudizievole a quella città pontificia. Ebbene, la repubblica se ne querelò fortemente; e stavasi nientemeno che per rompere la guerra tra la repubblica e papa Urbano VIII; e fu mestieri dei zelanti uffici d'alte potenze, e specialmente della Francia, per far ismettere il pensiero delle ostilità e definire la soddisfazione dovuta al Governo della repubblica.

Parmi d'aver abbastanza combattuto gli argomenti che furono opposti alle conclusioni dell'ufficio. Se il signor ministro verrà adducendo altre obiezioni che richieggano nuove repliche, mi riservo facoltà di parlare prima che la Camera proceda ai voti.

**DAHOEMIDA, ministro degli affari esteri.** Comincerò a rispondere ad alcuni argomenti dell'onorevole relatore.

Egli disse che le disposizioni del Governo prussiano concernono i consoli prussiani sudditi prussiani. No, signore; rileggerò l'articolo. (*Vedi sopra*)

Dunque sono sudditi prussiani che esercitano un consolato forestiero in Prussia coloro dei quali fa cenno l'articolo, e sui quali quel Governo esercita tutti i diritti di sovranità, onde la sua osservazione non ha fondamento.

Il signor relatore accennando al signor Ancel, console all'Avre, il quale è membro del Corpo legislativo, ha messo in dubbio se egli realmente sia stato fatto console prima di entrare in quel corpo.

Posso assicurare al signor relatore che il signor Ancel era già membro della Camera dei deputati sotto Luigi Filippo,

che egli fu membro dell'Assemblea legislativa, ed ora è membro del Corpo legislativo, che egli è nostro console da moltissimi anni, durante i quali egli ebbe più elezioni nelle Assemblee politiche francesi.

Il signor relatore disse che anche i consoli non di Levante hanno alcune immunità. Ma io, oltre alla distinzione principale fatta tra i consoli di Levante, considerati da tutti gli autori come agenti politici, e i consoli di Europa ho accennato alla distinzione essenziale tra i consoli mandati e i consoli sudditi locali, e si è per riguardo a questi ultimi che ho asserito che cessano le immunità.

Il signor relatore disse che ne conservano alcune, e le ha enumerate, cioè l'esenzione dal far parte della guardia nazionale, dal far parte del giuri, e di non poter essere tradotti davanti ai tribunali per fatti dell'esercizio delle loro cariche.

Io credo che, bene esaminate queste immunità, non provano nulla contro il mio asserito.

La ragione per cui essi godono dell'esenzione dal fare parte della guardia nazionale e del giuri è evidente; si è perchè se essi dovessero prestare quei servizi, verrebbero distratti dai loro doveri verso i sudditi dei Governi dei quali sono consoli, che possono capitare ad ogni ora del giorno. Ogni servizio che si tenga dai consoli assenti dal consolato potrebbe essere causa di ritardo e di disagio ai forestieri; simile esenzione si vuol considerare come un riguardo che i Governi si debbono reciprocamente nell'interesse dei loro nazionali che viaggiano o commerciano all'estero.

Egli è pur naturale che i consoli non siano giudicati dal Governo di cui sono sudditi per fatti dell'impiego per i quali sono responsabili verso il Governo di cui sono consoli, perchè si tratta qui soltanto di competenza; ma essi sono contabili verso il Governo di cui sono sudditi, per la loro condotta, e per ogni infrazione della legge. Il signor relatore lamentò che io fossi disceso ad una questione personale parlando dell'arresto del signor Avigdor; ma la Camera comprenderà che ho dovuto parlare dell'arresto per dimostrare che il console suddito non gode dell'immunità personale, che esso è soggetto a tutte le leggi del paese, a tutte le prescrizioni civili e criminali di qualunque natura, come un altro suddito qualunque.

Egli disse: ma voi avendo dato avviso al Governo prussiano, ed avendone ottenuta l'approvazione, avete dimostrato che non potevate agire su di esso senza il consenso di quel Governo.

Mi scusi il signor relatore, il Governo ha tolto l'*exequatur*, perchè era in sua facoltà di farlo, anche legalmente parlando, senza spiegarne la ragione al Governo prussiano.

Non era dovere del Governo di avvertire il Governo prussiano che il signor Avigdor non poteva più esercitare le funzioni di console, non solo perchè gli si era ritirato l'*exequatur*, ma perchè trovavasi in arresto, affinchè quel Governo provvedesse agli interessi dei propri nazionali; il che diffatti fece, incaricando delle funzioni di console, ossia della protezione dei nazionali prussiani, il signor Clavel, console di Baviera, e del Wurtemberg. Ciò che certo si è che mai il Governo prussiano avrebbe potuto pretendere che il Governo sardo restituisse al signor Avigdor l'*exequatur*, perchè, ripeto, è stabilito per principio inconcusso, che il Governo che dà l'*exequatur* è sempre in diritto di toglierlo.

Appoggiato a questo diritto di togliere l'*exequatur*, risponderò a due altre obiezioni fatte, una dal deputato Tecchio, l'altra dal deputato Farina.

Il deputato Tecchio disse: il console prussiano suddito sardo in caso di guerra colla Prussia dove si ritirerà? La risposta è facile, starà in Piemonte, e combatterà colle armi la Prussia; non mi si può contestare che non sia suo

dovere di battersi come cittadino sardo, che non sia diritto del Governo di obbligarlo a ciò fare.

Dice il deputato Farina: ma voi lo mettete in imbarazzo fra due doveri contrari: come farà mentre aspetta che il Governo lo liberi dalla sua missione? Prima di tutto ripeterò che il dovere di cittadino non soffre contrasti da doveri verso un Governo estero, posciachè qualunque dovere verso il Governo estero si fa cessare col togliergli l'*exequatur*, il che è sempre nella facoltà del Governo.

Più si esamina la quistione, e più riesce evidente che non vi può essere, non dico pericolo, ma inconveniente qualsivoglia nell'ammettere nella Camera un console di Governo estero, ma cittadino sardo.

Il deputato Farina ha detto che la quistione non doveva star sul terreno su cui l'avevano portata l'onorevole Deforesta ed io; che non si trattava di vedere se il console straniero era nostro cittadino o no, ma che solo si trattava di vedere se poteva essere compreso nel paragrafo dell'articolo della legge elettorale che esclude i membri del corpo diplomatico in missione.

Ma, signori, se io dimostro che il console nostro concittadino non può considerarsi come diplomatico, mi pare sciolta la quistione...

**SINCO.** Domando la parola. (*Mormorio*)

**DABORMIDA, ministro degli affari esteri.** Il deputato Tecchio dichiarò che approvava quanto disse il deputato Farina; eppure portò nuovamente la quistione sul terreno dichiarato non buono dal deputato Farina, poichè egli si avvanza di nuovo a dimostrare che il console era pur sempre uomo diplomatico. Dunque l'uno teneva per certo ciò che l'altro diceva potere realmente formare oggetto di dubbio.

Il vero è che è dubbio se i consoli fuori del Levante siano ministri pubblici e facciano parte del corpo diplomatico: è certo che ad ogni modo i consoli sudditi non possono considerarsi ministri pubblici. Non è però ammissibile che per membri del corpo diplomatico si possano considerare anche i consoli forestieri, e che l'aggiunta in missione s'applichi anche ad essi.

Uno degli onorevoli oppositori ha detto che sarebbe inutile dire in missione; ma è invece utilissimo il dirlo, perchè ognuno sente la necessità che i membri del corpo diplomatico stiano al loro posto. Ora siccome se fossero eleggibili potrebbero venire alla Camera, era utile escluderli perchè non siano stornati dalle loro funzioni: è adunque nell'interesse del servizio che si è posta questa esclusione.

Credo di aver risposto a tutte le obiezioni fatte dal deputato Farina e dal signor relatore: solo aggiungo che anche in Inghilterra la qualità di console locale non è impedimento all'ammissione al Parlamento, giacchè il signor Rothschild console d'Austria in Inghilterra fu nominato deputato.

*Voci al centro.* Ma non fu accettato.

**DABORMIDA, ministro degli affari esteri.** Tutti sanno che non fu accettato perchè non volle prestare il giuramento; ma la sua qualità di console austriaco non fu considerata come un ostacolo all'ammissione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Farina Paolo.

**FARINA PAOLO.** Risponderò poche parole al signor ministro.

Egli diceva essere esclusi dalla Rappresentanza nazionale i membri del corpo diplomatico, non per natura delle funzioni che disimpegnano, ma nell'interesse soltanto del servizio che devono disimpegnare lungi dalla sede del Parlamento. Ma io domando nuovamente quale distinzione vi sia in ciò fra i membri del corpo diplomatico, e gli altri impiegati, per cui

si debba adottare una esclusione per gli uni, e non per gli altri. Sono impiegati dello Stato questi come gli altri; e gli uni e gli altri possono disimpegnare le proprie funzioni finchè seggono nella Camera dei deputati.

Ora se sussistesse la necessità della residenza nei luoghi di destinazione, perchè sarebbero esclusi semplicemente i membri del corpo diplomatico, e non anche gli altri impiegati dello Stato che debbono risiedere altrove per il disimpegno delle loro funzioni?

Dunque qui l'esclusione di questa sorta d'impiegati non dipende da che non possano disimpegnare le loro funzioni, sedendo in Parlamento, ma dipende da che tali e così delicate sono le loro funzioni, che si ravvisano incompatibili colla qualità di deputato.

La legge contempla le funzioni, non le persone, e se queste esercitano funzioni incompatibili, debbono essere escluse.

Il signor ministro dice: quando un console si troverà in imbarazzo, noi gli torremo l'*exequatur*.

Prima di tutto saprà egli il signor ministro quando il console si trovi in tale imbarazzo? Saprà egli quando il console riceverà le segrete istruzioni del suo Governo che ve lo pongano? Io non lo credo, perchè se le istruzioni saranno segrete, appunto per ciò l'ultimo a conoscerle sarà il signor ministro, dacchè certamente il deputato console non verrà a svelargli il segreto del Governo che rappresenta.

Il signor ministro, infine, riguardo alla sentenza citata dall'onorevole relatore della Cassazione di Francia, rispondeva: oh! sta bene che le funzioni di console non permettano di disimpegnare le funzioni di giurato e di guardia nazionale, siccome incompatibili colle funzioni delle agenzie consolari; ma questo non ha che fare colle funzioni di deputato.

Io invece opino che ci abbia molto a che fare, e che anzi se ne possa dedurre un argomento dal meno al più, e ciò perchè le funzioni di guardia nazionale e di giurato si disimpegnano nel luogo della residenza del console medesimo in Nizza, mentre invece quelle di deputato non si possono disimpegnare che fuori di quella residenza, ed in questa capitale.

Ora, se sono d'impedimento le funzioni che si esercitano nel luogo della stessa residenza, mille volte maggiore sarà l'impedimento derivante dalle funzioni che si debbono disimpegnare in diverso luogo.

Per conseguenza ci vede che lungi dall'aver attenuato l'argomento che gli veniva opposto dal relatore, l'ha straordinariamente rinforzato.

Per tutte queste ragioni io credo che l'elezione del signor Avigdor, a termini della nostra legge elettorale, debba essere annullata, e dico e sostengo che non hanno a che fare gli esempi dell'Inghilterra e delle altre nazioni, le quali non avendo identiche disposizioni di legge elettorale, non possono venire citate opportunamente.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sineo.

Voci. Ai voti! ai voti!

**SINEO.** Io non aggiungerò che poche parole, e insisterò specialmente sullo spirito della legge elettorale, il quale debbe essere ben noto a parecchi membri di questa Camera che concorsero alla formazione di quella legge.

Essi ricorderanno come il principio che ha informato l'articolo di cui si discute fosse veramente di escludere dalla Camera quelli che sono in condizione di precarietà dirimpetto ai ministri.

Abbiamo, è vero, fatta eccezione a questo principio, perchè togliendo assolutamente dalla Camera tutti gl'impiegati si correva rischio di escludere certe specialità che potevano

essere necessarie. Perciò si ammisero gl'ingegneri capi, gli amministratori superiori.

Gli ufficiali dell'ordine giudiziario si ammettono soltanto allorchè hanno compiuto il triennio per cui acquistano l'inamovibilità, e cessano di essere precari.

Ora io domando se non risulta dalle osservazioni stesse del signor ministro che il console estero è affatto precario nel possesso della sua carica. Il ministro ha iteratamente asserito che toglierà l'*exequatur* quando il crederà. Ora io domando se un impiegato al quale il ministro può togliere l'*exequatur* quando lo stima non sia precario.

Ma si dice: trovate la categoria a cui appartiene questo impiegato.

Il deputato Farina ha già dimostrato che il console non solo è diplomatico, ma è anche giudice. Su questo punto non ho sentito che siaglisi risposto. È vero, o non è vero che il console in molte cause esercita le funzioni di giudice? Se è giudice ed amovibile, come potrà essere eletto a deputato?

Io dirò di più; il console è anche un impiegato dell'ordine amministrativo, perchè esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile in favore dei sudditi del principe che lo ha nominato.

Il console dunque copre uno di quegli impieghi che si potrebbero dire *misti*. Egli appartiene nello stesso tempo alla diplomazia, all'ordine giudiziario, all'ordine amministrativo. Voi avete, o signori, deciso non ha guari una questione relativa agli impiegati *misti*; avete deciso che un membro della magistratura, quantunque inamovibile nella sua qualità di giudice, tuttavia perchè poteva essere contemporaneamente chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato fiscale, si doveva escludere; avete dunque deciso che quando v'è doppia qualità prevale la qualità esclusiva. Ora io vi domando di essere conseguenti alla vostra decisione.

Io prego la Camera di non dimenticare i precedenti molto rimarchevoli e molto salutari delle passate Legislature nelle quali si è sempre riconosciuta la necessità di attenersi ben più allo spirito che alla lettera della legge.

E non ci si venga a dire che le leggi debbono essere applicate letteralmente. Non è questo il modo di procedere, nè dei giureconsulti, nè degli uomini politici. Sono gl'idioti che applicano le leggi materialmente. Le leggi del diritto pubblico, come quelle del diritto privato, debbono essere eseguite secondo lo spirito di cui sono informate. Il linguaggio degli uomini è imperfetto; se non si cerca la volontà del legislatore nell'intima natura della cosa, si violerà la legge sotto pretesto di osservarla esattamente.

Ma in appoggio delle conclusioni dell'ufficio V possiamo invocare, non solo lo spirito, ma anche la lettera della legge, perchè si tratta di escludere un impiegato amovibile che esercita funzioni giudiziarie ed amministrative; e quale impiegato amministrativo egli non appartiene al novero di quelli il cui intervento si è creduto utile al Parlamento per la specialità delle loro cognizioni. Egli rimane dunque escluso per doppio titolo anche secondo il senso letterale della legge.

**DEFORESTA.** Io convengo coll'onorevole relatore che una parte delle cose dettesi, tanto dai sostenitori quanto dagli oppositori dell'elezione di cui si tratta, possa essere indifferente come egli diceva, ed accetto volentieri la questione nei termini in cui la poneva egli stesso.

È egli vero che il paragrafo 2 dell'articolo 98 della legge elettorale, dichiara ineleggibili i cittadini che esercitano le funzioni di console di una potenza estera? Io consento che la questione debba essere circoscritta in questi termini, ma ripeto che la lettera come il senso della legge dimostrano ad

evidenza che il legislatore non ha voluto alludere che ai cittadini i quali esercitano funzioni diplomatiche all'estero. Le parole *i membri del corpo diplomatico* bastano, a mio credere, per provarlo.

Se il legislatore avesse inteso di contemplare anche i cittadini che esercitano le funzioni di console di una potenza estera nello Stato, non avrebbe detto i membri del corpo diplomatico, il quale non può essere che il corpo diplomatico dello Stato; nello stesso modo che quando si dice *l'ordine giudiziario e l'ordine amministrativo*, s'intende l'ordine giudiziario e l'ordine amministrativo dello Stato, non delle nazioni estere. Del resto, ogni dubbio sarà sempre allontanato dalle ultime parole: *in missione*. Ed io tengo per fermo che la coscienza della Camera respingerà l'interpretazione che l'onorevole relatore e l'onorevole Farina vogliono dare a questo paragrafo.

Del resto, ammettendo anche che le funzioni di semplice console possano talvolta essere considerate come funzioni diplomatiche, non potranno però mai dirsi membri del corpo diplomatico. Per *corpo diplomatico*, nel linguaggio della diplomazia, s'intendono gli ambasciatori, i ministri e gl'incaricati d'affari; nè mai s'intese in alcun paese che un semplice console sia membro del corpo diplomatico. Quindi, ritenendo la questione nei termini nei quali opportunamente la poneva il signor relatore, io credo impossibile di sostenere che il signor Avigdor, per la ragione che esercita le funzioni di console di Prussia, sia ineleggibile alla Camera dei deputati.

L'onorevole deputato Sineo ha posto innanzi un'altra difficoltà. Egli ha detto che non sono eleggibili a deputati quelli che esercitano funzioni che li rendono dipendenti dal Governo, quindi ha soggiunto: siccome è sempre in facoltà del Governo di ritirare l'*exequatur* ai consoli che esercitano le loro funzioni nello Stato, almeno da questo lato può sostenersi l'ineleggibilità del signor Avigdor stante la sua qualità di console di Prussia.

Questo argomento, a prima fronte, ha un'apparenza di fondamento, ma prego l'onorevole preopinante a ritenere che non sempre la qualità d'impiegato, più o meno dipendente dal Governo, lo rende ineleggibile. E difatti noi vediamo dallo stesso articolo 98 della legge elettorale che sono eleggibili gl'intendenti generali e tutti quelli che hanno un impiego di grado uguale o superiore a quello. Eppure la loro posizione dirimpetto al Governo non può dirsi affatto indipendente, perchè possono essere privati della loro carica per la sola volontà del Governo medesimo. Nelle passate sedute noi abbiamo ammessi anche altri impiegati forse meno indipendenti, abbiamo ammessi gl'ispettori delle scuole elementari e secondarie, i direttori della sanità, i vice-intendenti della lista civile ed altri.

E perchè l'abbiamo fatto? Perchè questi impiegati, quantunque dipendenti dal Governo, non sono dichiarati ineleggibili dalla legge elettorale, perchè non abbiamo voluto creare esclusioni dove non sono stabilite dalla legge. Quindi, quantunque possa essere vero che un cittadino, il quale esercita le funzioni di console di una potenza estera, non sia in condizione affatto indipendente in faccia al Governo, non perciò può dirsi ineleggibile.

Io persisto intanto ad oppermi alle conclusioni dell'ufficio, ed a chiedere che sia dichiarata valida l'elezione del signor Avigdor.

*Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!*

**PRESIDENTE.** Essendosi chiesta la chiusura della discussione, la metto ai voti.

(È adottata.)

Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, che sono per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Nizza.

(Sono approvate.)

**DELIBERAZIONE PER LA RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA. — SORTEGGIO DEGLI UFFIZI.**

**PRESIDENTE.** Osservo alla Camera che essa si trova in debito di rispondere al discorso della Corona. Secondo le disposizioni del nostro regolamento, il progetto d'indirizzo dovrebbe essere preparato da una Commissione nominata negli uffici.

In tutte le Sessioni dell'ultima Legislatura la Camera delegò al suo presidente il carico di nominare un membro il quale preparasse il progetto d'indirizzo; interrogo la Camera se intenda seguire questo sistema.

(La Camera delibera affermativamente.)

Allora io pregherò il deputato Carlo Cadorna a voler preparare il progetto di risposta al discorso della Corona.

**CADORNA C.** Io procurerò di adempiere nel miglior modo che mi sarà possibile all'onorevole incarico che il signor presidente ha voluto affidarmi, e mi atterrò perciò alle norme seguite all'uopo nelle Sessioni dell'ultima Legislatura.

**PRESIDENTE.** Ora si procederà all'estrazione a sorte degli uffici, i quali tutti sono convocati per domani alle ore 11 (1).

L'ordine del giorno per la seduta di domani, di cui darò ora lettura perchè forse fra poco la Camera si troverà in piccolo numero, sarà: continuazione della verifica di poteri. Però la legge presentata dal signor ministro delle finanze per l'esercizio provvisorio dei bilanci essendo della massima urgenza, io credo che domattina si potrà formare la Commissione che deve riferire sulla medesima, ed ove la relazione, come giova sperare, sia già in pronto per l'ora della seduta pubblica, la Camera potrà deliberare se intenda di addivenire immediatamente alla discussione della medesima.

**PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E SUL MINISTERO PUBBLICO.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor ministro di grazia e giustizia.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge per il riordinamento dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 317.)

*Voci a sinistra. Ah! ah!*

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, Tecchio — *Vice-presidente*, Michelini G. B. — *Segretario*, Peyrone — *Commissario per le petizioni*, Mantelli.

UFFICIO II. *Presidente*, Mautino — *Vice-presidente*, Benintendi — *Segretario*, Bertoldi — *Commissario per le petizioni*, Crosa.

UFFICIO III. *Presidente*, Deforesta — *Vice-presidente*, Valerio — *Segretario*, Louaraz — *Commissario per le petizioni*, Miglietti.

UFFICIO IV. *Presidente*, Lisio — *Vice-presidente*, Campana — *Segretario*, Brunet — *Commissario per le petizioni*, Depretis.

UFFICIO V. *Presidente*, Bon-Compagni — *Vice-presidente*, Benso — *Segretario*, Demaria — *Commissario per le petizioni*, Serra Francesco.

UFFICIO VI. *Presidente*, Bertini — *Vice-presidente*, Quaglia — *Segretario*, Astengo — *Commissario per le petizioni*, Pateri.

UFFICIO VII. *Presidente*, Ravina — *Vice-presidente*, Richetta — *Segretario*, Saracco — *Commissario per le petizioni*, Bersezio.

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1853

**PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO.**

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge per alcune modificazioni alla legge sull'avanzamento dell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 427.)

Non essendo che di due soli articoli, pregherei la Camera a volerlo dichiarare d'urgenza.

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto ai signori ministri di grazia e giustizia e della guerra della presentazione di questi due progetti di legge, i quali verranno stampati e distribuiti agli uffici.

**VALERIO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare.

**VALERIO**. Vorrei domandare quando si farà la relazione sulla elezione del cavaliere Fantonetti. Mi consta che il deputato che era incaricato di farne la relazione si trova assente, e lo sarà per alcuni giorni. La elezione di cui si tratta contiene una questione delicatissima, e credo che non converrebbe lasciarla molto tempo indecisa, e che perciò bisognerebbe che l'ufficio incaricasse qualche altro suo membro di farne la relazione.

**PRESIDENTE**. Faccio presente alla Camera che si è scritto al Ministero per avere alcuni schiarimenti in ordine alla validità di questa elezione.

Quando saranno pervenuti questi documenti, allora se non sarà ancora giunto il deputato Cavallini, sarà il caso di deliberare se si debba incaricare un altro deputato di riferire su questa elezione.

(Si passa all'estrazione a sorte degli uffici.)

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO**. *Opzione dei deputati Asproni, Arnulfo, Michelini Alessandro e Guglianetti — Lettura del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, ed approvazione del medesimo — Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci del 1854, e discussione — Emendamento del deputato Michelini all'articolo 1 — Opposizione del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli coll'emendamento della Commissione, e quindi dell'intera legge — Relazione sulla nomina del collegio di Puget-Theniers in capo del giudice istruttore Rocci — Appoggiano l'annullamento i deputati Saracco, relatore, Michelini e Farina Paolo, ed il ministro di grazia e giustizia, e ne difendono la convalidazione i deputati De Viry, Agnès e Sineo — Annullamento dell'elezione. — Aggiornamento delle tornate della Camera.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni pervenute alla Camera:

5229. Il sindaco della città di Cagliari, per deliberazione di quel Consiglio comunale, trasmette alla Camera un atto consolare diretto ad ottenere che si provveda all'esatta osservanza della legge elettorale in ordine alle iscrizioni nelle liste elettorali, e si stabilisca che le future elezioni abbiano luogo per mandamento.

5230. Ghesa Giuseppe, d'Orani, provincia di Nuoro, sacerdote ottuagenario, implora l'appoggio della Camera presso il Governo affinché, in virtù dei servizi prestati pel lungo periodo di 30 anni in qualità di vice-parroco, gli venga concessa una pensione di ritiro od altre sovvenzioni.

5231. Galliano Giuseppe, Mugnasso Luigi, De Franchi Luigi ed Antonia De Franchi chiedono che, inscritta, come per lo addietro, nel bilancio 1854 la somma di lire 54 mila a beneficio dei poveri nobili della città di Genova, ed ordinato frattanto il pagamento delle lire 15 mila stanziato per l'anno

corrente, si dichiari che il predetto sussidio venga assegnato a tutti coloro indistintamente che ne godettero sino al presente.

5232. Nante Tommaso, di Varzi, provincia di Domodossola, proprietario di un caseggiato con osteria, edificio da molino e sega per legnami, rappresentando che per il deviatamento stabilito al regio stradale del Sempione, il commercio da cui ritraeva i mezzi per sostentare la numerosa sua famiglia verrà traslocato altrove, si rivolge alla Camera affinché provveda che gli sia accordata una proporzionata indennità.

5233. Il Consiglio comunale della città di Ceva ricorre alla Camera affinché voglia stabilire che ai professori di quel collegio sia nel computo della loro giubilazione tenuto calcolo per intero del tempo che vi hanno professato, ed in ciò siano equiparati ai professori dei collegi regii.

5234. Il Consiglio comunale di Felizzano, mentre commenda i principii su cui riposa la legge del 2 gennaio 1853 sulle gabelle, si fa a rappresentare gli inconvenienti che derivano dall'articolo 22 della citata legge, il quale stabilisce che la revisione delle tabelle di riparto fra i singoli comuni